



COSEV SERVIZI S.p.A

Sede in Nereto Via Petrarca, n° 6 – Capitale sociale €. 471.621 i.v.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018 (**duemiladiciotto**) il giorno 06 (**sei**) del mese di **settembre** alle **ore 19 : 05** presso la sala delle riunioni della Società in Nereto alla via F. Petrarca n. 6, a seguito di regolare convocazione d'urgenza in data 03.09.2018, prot. n° 98, inviata via fax/e-mail a tutti gli Amministratori in carica e a tutti i componenti il Collegio sindacale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società **COSEV SERVIZI S.p.A.** per discutere, vagliare e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto

Ordine del giorno :

1) C-

2) /

3) i

4) Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi del Regolamento UE – 2016/679 – ex art. 37, comma 5, GDPR : provvedimenti;

5) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Consiglieri di Amministrazione, Sigg. :

__ Avv. Gabriele Rapali Presidente;

__ Dott.ssa Anastasia Manucci Consigliere;

__ Sig. Pasquale Ettore Consigliere.

Risultano presenti altresì i membri del Collegio Sindacale, Sigg. :



__ Dott. Paride di Pasquale Presidente;

__ Dott.ssa Maria Teresa Picchini Sindaco effettivo (subentrata quale sindaco supplente, a

seguito delle dimissioni presentate dal Presidente dott. Stefano Gennarelli in data 09.08.2017 -

articolo 2401 C.C.);

risulta assente giustificato il Sindaco effettivo Dott.ssa Alessia D'Eugenio (giusta comunicazione

via mail del 03.09.2018).

Come da foglio delle presenze che viene conservato agli atti.

Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi di legge e dello statuto sociale il Presidente

Avv. Gabriele Rapali.

Espleta le funzioni di Segretario verbalizzante per la presente seduta il dott. Giuseppe Santoni.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della seduta, costituita ai sensi del

vigente Statuto sociale, dichiara aperta la riunione ed invita i consiglieri presenti alla

discussione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, relativamente ai quali nessuno si

oppone in quanto sufficientemente edotto ed informato.

Sul primo punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce :

0 m 56 s



DA OMIS S I S
PAG. 247
A PAG. 247

COSEV SERVIZI SPA
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Santoni



Dopo breve discussione. Il Consiglio all'unanimità,

delibera

-di approvare integralmente la proposta come sopra formulata dal Presidente.

Sul quarto punto iscritto all'ordine del giorno, = = = = =

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ed in particolare gli articoli 37-39 che introducono la figura del "Data Protection Officer" (Responsabile della Protezione dei Dati personali - RPD).

Considerato che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico o quando le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dei dati consistono nel trattamento su larga scala, di categorie particolari di dati personali....., eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali"

Considerato che le predette disposizioni prevedono che il RPD "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizio" (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, paragrafo 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati"



Dopo breve discussione. Il Consiglio all'unanimità,

delibera

-di approvare integralmente la proposta come sopra formulata dal Presidente.

Sul quarto punto iscritto all'ordine del giorno, = = = = =

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2018 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ed in particolare gli articoli 37-39 che introducono la figura del "Data Protection Officer" (Responsabile della Protezione dei Dati personali - RPD).

Considerato che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico o quando le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dei dati consistono nel trattamento su larga scala, di categorie particolari di dati personali....., eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali"

Considerato che le predette disposizioni prevedono che il RPD "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizio" (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, paragrafo 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati



personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento"

(considerando n. 97 del RGPD).

Ritenuto che è interesse dell'Azienda – nell'ottica di una più vasta e completa serie di attività aziendali da implementare con lo scopo del migliore adempimento alla normativa sulla protezione dei dati - nominare fin da ora il Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei Dati.

Rilevato che all'interno della dotazione aziendale sono presenti risorse lavorative in possesso della necessaria specializzazione, conoscenza ed esperienza nel settore specifico.

Tenuto conto delle risorse attualmente assegnate a presidio di ciascun processo, nonché dei requisiti, attitudini, titoli, ecc., di ciascun dipendente.

Considerato che il rag. Maurizio DI SABATINO – esperto amministrativo – 6[^] livello c.c.n.l. gas – acqua, è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.


Sentito il Direttore Generale ed assunto il suo parere favorevole.

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano.

Delibera

per i motivi esposti in premessa :

- **di designare^a** il Rag. Maurizio DI SABATINO, dipendente, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per COSEV SERVIZI S.p.A., a decorrere 10 settembre 2018 e per un triennio;
- il Rag. Maurizio Di Sabatino, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD **è incaricato** di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni :



a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD,

nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e

alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) assunzione di ogni azione necessaria a dare piena attuazione alla nuova normativa;

- **i compiti** del Responsabile della protezione dei dati attengono all'insieme dei trattamenti di

dati effettuati dalla COSEV SERVIZI S.p.A.;

- **di mettere** a disposizione del RPD, in rapporto funzionale quale supporto, le seguenti risorse al

fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate : la rag.ra


Cardelli Alessandra - responsabile dell'Area amministrativa/contabile; l'ing. Franco Carletta -

direttore tecnico; il dott. Giuseppe Santoni - direttore generale, oltre alla possibilità per il RPD di

acquisire consulenze ed assistenze motivate da parte di consulenti esterni esperti nella materia

di cui trattasi nell'importo massimo annuo di Euro 3.500,00 (oneri fiscali esclusi), previa

autorizzazione del Direttore Generale;



- **di determinare** nell'importo lordo mensile pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)

l'indennità da corrispondere al RPD per le funzioni assegnate con il presente provvedimento;

- **di non rimuovere** o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

- **di garantire** che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

- **il nominativo** e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito istituzionale aziendale - settore "Amministrazione trasparente".

"Varie ed eventuali" - Non vi sono "varie ed eventuali".

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 20:00 dichiara sciolta l'odierna seduta previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Santoni

IL PRESIDENTE

Gabriele Rapoli